

# COMUNE DI SERRARA FONTANA

## COMANDO POLIZIA LOCALE

*Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale*

Rif.: Ord. 2017

### ORDINANZA N° 19 | 2017

**Oggetto: ZONA A TRAFFICO LIMITATO - DISCIPLINA PER L'ACCESSO DI VEICOLI NELLA ZTL DELLA FRAZIONE S.ANGELO.-**

### IL SINDACO E IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE



- RITENUTO OPPORTUNO rivedere la disciplina della viabilità all'interno della Zona a Traffico Limitato della frazione S. Angelo, al fine di limitare e razionalizzare gli accessi dei veicoli da parte delle categorie aventi titolo, rendere più sicuro il transito dei pedoni e salvaguardare il patrimonio storico ed ambientale dell'area;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 24.04.2003, e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto l'istituzione di due nuove zone a traffico limitato (ZTL S. Angelo e ZTL Madonnella) e dei relativi pedaggi di accesso, nonché l'incarico di progettazione alla Soc. La Torre srl per la realizzazione del controllo dei varchi di ingresso alle suddette ZTL;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 11.7.2001 avente ad oggetto l'ampliamento della zona pedonale di S. Angelo alla località Cava Mare in modo da includere nella precedente il tratto di strada antistante l'arco d'ingresso a S. Angelo;
- Vista la precedente Ordinanza n° 35 del 17.06.2013;
- Vista la precedente Ordinanza n° 37 del 19.07.2013;
- Ravvisata la necessità di adottare un provvedimento di disciplina più congruo alle esigenze della circolazione veicolare nell'ambito delle ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) ed in linea agli ultimi indirizzi forniti dalla Giunta Comunale;
- Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 16.12.1992 n.495;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Visto il Vigente Statuto Comunale;;
- Vista la normativa che regola la materia;
- Visto il Nuovo Codice della Strada, e in particolare l'art. 1 comma 1, seconda parte, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;
- Visto il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lett. B), e dell'art. 7, comma 1 lett. A), secondo il quale, i Comuni, rispettivamente fuori dei centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali, sentito l'ente proprietario, possono, con ordinanza sindacale, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- Viste le precedenti ordinanze emesse per la zona di S. Angelo in materia di circolazione stradale;

# ORDINA

## di modificare ed integrare le precedenti ordinanze nel modo che segue:

1. Disporre dall'1/4 al 31/10 il divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate dalle ore 00 alle ore 24,00 a partire da Cava Grado sino a S. Angelo, disponendo che l'installazione del relativo segnale sia allocata sulla strada a monte dello spiazzo di Cava Grado.
2. Disporre dall'1/4 al 31/10 il divieto di transito ai bus e minibus turistici con capienza da n. 9 (nove) posti in poi, dalle ore 00,00 alle 24,00 a partire da Cava Grado sino a S. Angelo, disponendo che l'installazione del relativo segnale sia allocato sulla strada a monte dello spiazzo di Cava Grado.
3. Riconfermare dall'1/4 al 31/10 la zona a traffico limitato a partire dal Ponte di Cava Ruffano e per l'intero tratto di strada urbana rotabile che da tale zona porta a S. Angelo, disponendo che venga installata la relativa segnaletica di preavviso prima dello spiazzo di Cava Grado e che sul ponte di Cava Ruffano sia ubicata la prescritta segnaletica di inizio del divieto, ripetendo lo stesso sulla transenna rotante ivi esistente a lato sinistro della strada e riportando il cartello di limitazione della circolazione con le relative prescrizioni, come di seguito indicato:
  - Autoveicoli non autorizzati;
  - Motoveicoli non autorizzati;

## ECCEPITO:

- Veicoli a servizio di persone invalide;
  - Forze di Polizia, Ambulanze, Vigili del Fuoco;
  - Servizi Pubblici;
  - Veicoli per trasporto bagagli, previa autorizzazione del Comando di P.L. ed esposizione sul parabrezza di apposito contrassegno;
  - Veicoli che debbano accedere a cortili od autorimesse, previa autorizzazione del Comando di P.L. ed esposizione sul parabrezza di apposito contrassegno;
  - Veicoli appositamente autorizzati, per eventi eccezionali, dal Sindaco e dal Comandante Polizia Locale per la sosta sul piazzale di Cava Mare, previo rilascio di contrassegno da esporre sul parabrezza;
4. Riconfermare, il divieto di sosta su ambo i lati tra la strettoia di Cava Grado, il ponte di Cava Ruffano ed il parcheggio omonimo, fatta la seguente eccezione:
    - Sul lato esterno della curva sovrastante il ristorante Lo Scoglio ed al di fuori della striscia di margine della carreggiata, viene stabilita una zona per la sosta regolamentata di un'ora (Fig. Il art. 120 – simbolo "P 1 ora" -) solo per gli autoveicoli;
  5. Si stabilisce che, all'interno della zona a traffico limitato, la zona a partire dalla biforcazione che conduce al parcheggio di Cava Mare e verso S. Angelo venga destinata a lato mare per la sosta di n. 4 taxi che si alterneranno giornalmente con altrettanti taxi, seguendo una turnazione stabilita con apposita ordinanza, disponendo che inizino il turno i taxi a partire dalla predetta biforcazione verso l'arco d'ingresso di S. Angelo. In tale area stazioneranno i servizi taxi da piazza che, secondo l'ordine di arrivo in servizio, nell'orario compreso tra le ore 6,00 e le ore 24,00, serviranno i viaggiatori in partenza da S. Angelo centro e zona alta e saranno rimpiazzati da quelli in servizio sul piazzale Cava Grado .
  6. In prosieguo sulla stessa strada e dal lato esterno di essa, nella zona a traffico limitato vengono riservati alcuni tratti alle seguenti categorie di veicoli escluse dal divieto:
    - a) Una zona per la sosta di n. 6 autovetture o veicoli a servizio di persone invalide, per la sosta limitata a quattro ore (Fig. 79/a art.120 - simbolo "P 4 ore" -) nella parte precedente alla zona di cui al punto 5 di cui sopra ;
    - b) Una seconda zona per lo stazionamento dei servizi pubblici da noleggio con conducente nella parte antistante la proprietà lossa, riservata al servizio taxi collettivo;



7. Riconvertire l'area del parcheggio di Cava Mare in area terminale di servizio per l'arrivo e la partenza di sole persone e bagagli, riservandola alla sosta delle seguenti categorie di veicoli escluse dal divieto imposto dalla zona a traffico limitato:

- a) La parte centrale viene riservata, per il periodo che va dall'01.04 al 31.10, per la fermata dei servizi pubblici ( taxi, noleggio con conducente, taxi collettivo ) e per il carico e scarico di bagagli ( incluso i viaggiatori in arrivo o in partenza ), nonché per la sosta regolamentata di minuti sessanta, di veicoli esclusivamente di tipo Piaggio Porter:
- per il carico e scarico di merci deperibili nell'orario mattutino compreso tra le ore 06.00 e le ore 09.30 di tutti i giorni;
  - per il carico e scarico di merci trasportate in conto terzi nell'orario mattutino compreso tra le ore 9.30 e le ore 11.00 di tutti i giorni ad esclusione del sabato, domenica e festivi;
  - per il carico e scarico di merci in genere nell'orario serale compreso tra le ore 17.00 e le ore 19.00 di tutti i giorni ad esclusione del sabato, domenica e festivi.

Tali veicoli devono munirsi dell'autorizzazione presso il Comando Polizia Locale ed esporla sul parabrezza.

- b) Metà della parte coperta con tettoia sul lato destro viene riservata alla sosta carrelli elettrici autorizzati al trasporto di merci e bagagli nelle ZTL di S. Angelo, ed al deposito dei bagagli in arrivo e in partenza, disponendo idonea segnaletica orizzontale per la sosta e per la fila;
- c) L'altra metà della parte coperta con tettoia sul lato sinistro viene riservata per la sosta di numero 4 taxi il cui turno sarà disciplinato da apposita ordinanza;
- d) La zona scoperta a destra della parte coperta con tettoia, sovrastante locali di proprietà Migliaiolo, viene riservata ai veicoli in servizio delle forze di Polizia, Carabinieri ecc. ecc.....;



8. Vengono confermate, in luogo delle aree pedonali esistenti così come prescritte con l'ordinanza sindacale n. 66/92 del 31.3.1992, le Zone a Traffico Limitato "ZTL S. Angelo" e "ZTL Madonnella" così come prescritto con la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 22.4.2003, e successive modifiche ed integrazioni, al cui testo integrale si fa riferimento per quanto non espressamente trascritto nella presente ordinanza. A salvaguardia delle suddette ZTL si prevede l'installazione di impianti di video-sorveglianza e/o di telepass. Nelle more della implementazione degli impianti menzionati, si confermano le barriere con paletti per l'accesso alla ZTL Madonnella, il paletto al centro dell'arco in pietra lavica all'ingresso della ZTL S. Angelo e i paletti a confine con il territorio del Comune di Barano sulla via Fondolillo. Tali sbarramenti dovranno essere muniti di lucchetti al fine di consentire l'uso della strada in caso di necessità.

9. Si stabilisce che l'accesso all'interno delle ZTL S. Angelo e ZTL Madonnella sarà vietato ai ciclomotori, motocicli, autoveicoli e a qualsiasi altro mezzo motorizzato, nonché biciclette, velocipedi e pattini elettrici anche se condotti a mano ad eccezione dei casi sotto elencati:

- biciclette condotte a mano da parte dei residenti all'interno della ZTL S. Angelo e ZTL Madonnella della frazione di S. Angelo, nonché biciclette di piccole dimensioni ad uso dei bambini al di sotto dei sei anni accompagnati dai genitori tranne che nella Piazza Ottorino Troia di S. Angelo e lungo l'Istmo di Via Nazario Sauro.
- veicoli a trazione elettrica appositamente e preventivamente autorizzati al servizio pubblico o dotati di permesso di circolazione per l'uso privato, negli orari, con i pedaggi e con le tariffe prestabilite dalla Giunta Comunale ed in linea con le altre disposizioni del vigente Regolamento Comunale per i Carrelli Elettrici;
- automezzi comunali, o di ditte affidatarie del Comune, adibiti alla raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed alla manutenzione delle strade e strutture pubbliche;
- veicoli a trazione elettrica delle Forze di Polizia, veicoli di pronto soccorso, veicoli dei Vigili del Fuoco;
- veicoli eccezionalmente e preventivamente autorizzati dal Sindaco o dal Comandante della locale Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 7 co. 4 D. Lgs. 285/92.

10. Stabilire che il carico e scarico di merci di qualunque natura da parte dei fornitori, per il periodo dal 1/04 al 31/10, avvenga nel Piazzale del parcheggio Comunale Cava Ruffano, nei giorni feriali dalle ore 06.00 alle ore 13,00, nello spazio delimitato dalla planimetria allegata che forma parte integrante e sostanziale.

11. Stabilire il divieto di fermata ambo i lati, per il periodo dal 1/04 al 31/10, lungo tutto il tratto che dal ponte

di Cava Ruffano porta al parcheggio comunale di Cava Ruffano;

12. Stabilire per il periodo 1/04 al 31/10 n. 4 posti nel Piazzale di Cava Grado per il servizio taxi collettivo e n. 4 posti dopo il piazzale Cava Grado in direzione Succchio sul marciapiede lato monte per il servizio taxi da piazza di rimpiazzo alla fila principale di partenza dall'arco d'ingresso di S. Angelo;
13. Ad integrazione e rettifica dell'ordinanza n. 126/97, dal 1/11 al 31/3 le prescrizioni di cui sopra vengono adeguate alle esigenze di circolazione del periodo invernale e quindi limitate come segue:
- Nella zona di cui al punto 4 della presente ordinanza viene sospeso il divieto di sosta e consentita la sosta permanente sul lato mare della strada dal termine della zona di cui al punto 6 lett. a), sino alla curva soprastante il ristorante Lo Scoglio;
  - La parte centrale del parcheggio Cava Mare di cui al punto 7 lett. a), adibita alla sosta dei veicoli per il carico e scarico di bagagli, viene destinata anche alla sosta permanente di altri veicoli.

Ai responsabili per l'inosservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada;


I veicoli in sosta o in circolazione lungo le zone a traffico limitato di cui sopra, oltre alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada, saranno rimossi a mezzo di apposito servizio rimozione.

### AVVERTE CHE

- La presente, sarà affissa all'Albo Pretorio "On Line" per 15 gg. consecutivi e pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D Lgs.33/2013, in virtù di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – 1<sup>a</sup> Sezione civile, con le sentenze 5 febbraio 1979, n. 744, e 9 maggio 1979, n. 2657, che per tali ordinanze hanno stabilito a stessa forma di pubblicazione prevista per i regolamenti comunali, nonché verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai giornali isolani "Il Golfo" e "Dispari", al quotidiano on line Tg. Ischia. it per gli opportuni adempimenti e diffusione informativa, nonché pubblicizzata a mezzo avvisi in loco;
- Tutte le autorizzazioni dovranno essere esposte nella parte anteriore interna del veicolo alle quali si riferiscono in modo da essere ben visibili e leggibili per i necessari controlli di polizia stradale, con esposizione ed utilizzo del disco orario.
- Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza e revocate le precedenti ed in particolare è abrogata l'ordinanza n. 48/2003.
- La Polizia Locale e gli altri Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale:
- Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli o, in alternativa, potrà esprimere ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla predetta data di pubblicazione;
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla collocazione della segnaletica, in relazione alla sua natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

dalla Residenza Municipale Li 15.05.2017

IL COMANDANTE  
RESP. DEL SERVIZIO DI P.L.  
Ten. Mattera Giuseppe



IL SINDACO  
Ing. ROSARIO CARUSO

